

Abstract

Quando gli istituti giuridici sono soggetti alla continua evoluzione giurisprudenziale e oggetto di numerosi cambiamenti imposti dal recepimento di normative sovraordinate, si è soliti invocare l'intervento del legislatore perché fissi regole precise cui fare riferimento.

Tuttavia, come è accaduto nel settore delle liberalizzazioni, non sempre l'intervento del legislatore pare essere risolutivo o chiarificatore e, anzi, quando eccessivamente settoriale e schizofrenico diviene controproducente, poiché non conduce a un miglioramento del sistema e, contestualmente, mina le certezze acquisite dagli operatori.

In tale delineato contesto, appare fondamentale favorire una sempre maggiore estensione dell'obbligo delle Amministrazioni Pubbliche di predeterminare e di rendere note le scelte di base su cui sarà fondata la loro condotta futura.

Giova ricordare come tale direzione è già stata intrapresa dal legislatore con numerosi interventi riformatori, riconducibili alle legislazioni dettata in materia di anticorruzione (d.l. n. 190/2012) o trasparenza (d.lgs. n. 33/2013 ove è stato istituito il c.d. "accesso civico"); tali interventi, al pari di tanti altri, rientrano nella sfera della c.d. "predeterminazione delle scelte amministrative" poiché l'Amministrazione rende note *a priori* le modalità d'azione, di comportamento e sempre più i modi e i tempi di esercizio del potere, non più assolutamente e incondizionatamente discrezionale nell'*an* e nel *quomodo*, ma ispirato e conformato a scelte discrezionali compiute in atti di programmazione posti a monte dei singoli provvedimenti amministrativi.

Ecco che scompare e si affievolisce la tradizionale distinzione che sussisteva tra regimi autorizzativi e regimi concessori.

Questo è il punto di partenza ma anche il punto di arrivo cui approda il presente lavoro che individua, nella progressiva fissazione e nella graduale emersione delle scelte parziali, uno strumento efficace a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità amministrativa.